

S T A T U T O
della Società Cooperativa Sociale:
"RADICI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"
%=%=%=%=%=%

Articolo 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, una società cooperativa sociale denominata **"RADICI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"**.

La società cooperativa ha la sua sede nel Comune di Vasto (Chieti) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 *ter* disposizioni di attuazione del codice civile. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, dipendenze, uffici periferici, filiali e succursali, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, dandone pubblicità presso il Registro delle Imprese nei modi di legge. Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato o l'istituzione di sedi secondarie.

Articolo 2 - DURATA

La società cooperativa durerà fino al trentuno dicembre del duemilasessanta (31/12/2060) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, il tutto a norma di legge. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi ai sensi del presente statuto.

**Articolo 3 - SCOPO MUTUALISTICO E MUTUALITÀ PREVALENTE -
OGGETTO SOCIALE**

- Scopo mutualistico e Mutualità prevalente -

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale, finalizzata, con gestioni separate:

- 1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'articolo 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- 2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'articolo 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite

Allegato "A"
alla raccolta
n. 1368

la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

- 1) la prestazione di attività lavorative da parte dei soci lavoratori, ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

- 2) la fruizione, da parte dei soci utenti, dei servizi sociali di cui all'articolo 1, lett. a), della Legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

- 1) ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'articolo 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni dello statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;

- 2) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'articolo 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al determinato limite di legge del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la società cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2514 del codice

civile:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) è fatto obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Per effetto di quanto sopra ed ai sensi dell'articolo 111-*septies* disposizioni di attuazione del codice civile la cooperativa è considerata cooperativa a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile.

La società cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

- Oggetto sociale -

La società cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, considerata, inoltre, la circolare n. 153 dell'8 novembre 1996 del Ministero del Lavoro relativa alla legittimità di cooperative sociali ad oggetto plurimo a condizione che le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale siano tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali e che l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa, nonché la circolare dell'I.N.P.S. n. 89 del 1999 per cui le cooperative sociali ad oggetto plurimo "devono avere due gestioni nettamente separate, tali da consentire il controllo sulla corretta applicazione delle agevolazioni previste dalla vigente normativa sulle due diverse fattispecie e pertanto, per l'assolvimento degli adempimenti contributivi vanno attribuiti due numeri di matricola", potrà svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, i seguenti servizi socio sanitari e/o educativi, e quindi ha per oggetto:

A) - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), della Legge n. 381/1991:

- la prestazione di servizi sociali e sanitari ed educativi di

qualunque genere, in qualunque struttura idonea, anche a domicilio rivolti ad anziani, bambini, immigrati, stranieri, minori e famiglie disagiate, diversamente abili e qualunque categoria appartenente alle fasce deboli sociali, offrendo assistenza anche in caso di degenza presso case di cura, ospedali, case di riposo RSA e RA, centri di riabilitazione e luoghi di villeggiatura, case famiglia, sui pulmini;

- la prestazione di servizi di segretariato sociale;

- la prestazione di servizi di animazione, ricreativi e formativi anche intergenerazionali destinati alle fasce protette individuate nella Legge n. 381/1991 lettera A e successive modifiche;

- la prestazione di servizi di orientamento psicopedagogico, di orientamento scolastico, di sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole;

- servizi di sostegno alle donne vittime di violenza e gestanti madri nubili, vittime di tratta;

- la prestazione di servizi di ippoterapia, onoterapia e pet-therapy;

B) - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b), della Legge n. 381/1991, ed in via correlata con le attività di cui alla precedente lettera A) ed al fine dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4) della Legge n. 381/1991, e successive modifiche ed integrazioni:

- la progettazione, la costruzione, l'organizzazione e la gestione con servizi global-services di strutture residenziali o semi residenziali o di luoghi comunque atti o idonei ad esercitare i servizi di cui alla precedente lettera A);

- la fornitura di servizi ad integrazione di cui alla precedente lettera A) quali a titolo esemplificativo: fornitura di pasti a domicilio, pulizie, servizi di prenotazione esami, ritiro di farmaci, copie cartelle cliniche, referti, servizi di trasporto e accompagnamento, visite specialistiche, dimissioni, prelievi di sangue, raggi, tac, risonanza e simili, e qualsiasi attività atta a sopperire le esigenze della vita quotidiana, servizi di assistenza tecnica per pratiche amministrative, ivi compresi i servizi di consulenza e di assistenza nel campo legale, diversa dalla attività degli studi legali, servizi di manutenzione del verde, progettazione siti web, formazione professionale, centro studi per elaborazione di procedure innovative per la gestione di servizi sociali e per la pubblicazione di ricerche e metodologie nel campo.

I servizi e le attività su indicate di cui alla sezione A e B sono svolte in forma correlata, come indicato nella Circolare n. 153 dell'8 novembre 1996 sopra richiamata e con riferimento all'articolo 1 della Legge n. 381/1991, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero "coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali" e, pertanto, con il necessario collegamento

funzionale tra le medesime attività di tipo a) e b). L'organizzazione amministrativa è tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La società cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Articolo 4 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa; la condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

c) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di soci utenti della cooperativa;

d) i soci volontari, quali definiti dall'articolo 9 della

Legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

e) le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c), d) ed e) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Articolo 5 - PROCEDURA DI AMMISSIONE A SOCI

Per essere ammessi come soci, le persone fisiche dovranno presentare all'organo amministrativo e presso la sede sociale domanda scritta che dovrà contenere:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, residenza, cittadinanza e codice fiscale;
- b) l'indicazione del mestiere o dell'attività o della qualifica professionale da esercitarsi corrispondenti alla specialità dell'oggetto sociale o affini;
- c) l'ammontare delle quote che intendono sottoscrivere che non dovrà, comunque, essere superiore al limite massimo fissato per legge;
- d) la dichiarazione espressa di conoscere lo statuto sociale, di attenersi alla osservanza dello stesso ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo.

Per essere ammessi come soci, gli enti aventi personalità giuridica dovranno presentare all'organo amministrativo e presso la sede sociale domanda scritta che dovrà contenere: la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, l'indicazione dei servizi finalizzati all'attuazione degli scopi sociali o affini, le generalità delle persone che ne hanno la rappresentanza ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale nonché l'estratto della deliberazione di adesione alla società cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente l'ammontare delle quote che intendono sottoscrivere che non dovrà, comunque, essere superiore al limite massimo fissato per legge, la dichiarazione espressa di conoscere lo statuto sociale, di attenersi alla osservanza dello stesso ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali ed ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo.

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo. In ogni caso si applica l'articolo 2528 del codice civile.

Articolo - 6 CONFERIMENTI DEI SOCI

I conferimenti dei soci, nel rispetto delle vigenti leggi, possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, sono rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore

ai limiti di legge, da quanto previsto dal presente statuto e devono essere eseguiti nei tempi stabiliti dall'organo amministrativo. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere inferiore ai limiti di legge.

Articolo - 7 OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente statuto, i soci sono obbligati:

- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e dalle delibere assunte dagli organi sociali;
- ad osservare lo statuto e le delibere assunte dagli organi sociali;
- a versare gli eventuali tassa di ammissione e soprapprezzo quote richiesti dall'organo amministrativo e l'importo delle quote sottoscritte.

L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'articolo 2528 del codice civile non importa modifica dell'atto costitutivo.

Per tutti i rapporti con la società cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla società cooperativa.

Articolo - 8 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il tutto, comunque, ai sensi delle vigenti leggi.

Articolo 9 - DIRITTI DEI SOCI COOPERATORI NEI RAPPORTI MUTUALISTICI

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società cooperativa, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. Pertanto, i soci lavoratori hanno, nei termini sopra indicati, diritto a

concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i soci utenti hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Articolo 10 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE

La qualità di socio si perde:

- a) per causa di morte, per recesso, per esclusione o per fallimento se il socio è persona fisica;
- b) per scioglimento, per liquidazione, per recesso, per esclusione o per fallimento se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 11 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità stabilite dal presente statuto. Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Articolo 12 - RECESSO

Il recesso del socio cooperatore è consentito:

- nei casi previsti dalla legge;
- al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;
- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

E' vietato il recesso parziale.

La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata all'organo amministrativo che deve esaminarla comunicando immediatamente al socio il provvedimento di rigetto; il socio nei sessanta giorni successivi a tale decisione può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso accolto produce effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota nella misura e con le modalità stabilite dal presente statuto.

Articolo 13 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo:

- nel caso dell'articolo 2531 del codice civile;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società cooperativa;
- nei casi previsti dall'articolo 2286 del codice civile;
- nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma, del codice civile;

- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società cooperativa.

La relativa delibera va comunicata con raccomandata A/R al socio che, nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e per la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Articolo 14 - RIMBORSO AI SOCI

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Gli eredi o i legatari del socio defunto ovvero il socio receduto o escluso hanno diritto esclusivamente alla liquidazione della partecipazione liberata dedotte le eventuali somme dovute alla società cooperativa a qualsiasi titolo.

La liquidazione della quota, al netto delle perdite imputabili a capitale, è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545 *quinquies* e *sexies* del codice civile saranno liquidate agli aventi diritto, unitamente agli interessi legali, in tre rate d'eguale importo nel periodo di anni tre dall'approvazione del bilancio.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale ed il relativo valore è devoluto a riserva legale. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società cooperativa, gli eredi o i legatari del socio defunto o il socio uscente sono obbligati verso la società cooperativa nei limiti di quanto sopra ricevuto.

Articolo 15 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote sono sempre nominative, esse non possono essere sottoposte a pegno od a vincolo né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della società cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima; possono essere cedute, con effetto verso la società cooperativa, previa autorizzazione dell'organo amministrativo, ad altri soci, od anche a persone che presentino domanda di ammissione a socio. L'autorizzazione dell'organo amministrativo è condizionata, per la cessione ad altri soci, all'accertamento che le quote dei soci cessionari non abbiano a superare, per effetto della cessione, la misura massima stabilita dalla legge, e, per la cessione ad aspiranti

soci, alla deliberazione di ammissione dei medesimi, previo accertamento del possesso dei requisiti e della inesistenza di cause di incompatibilità. Per quanto non previsto si applica l'articolo 2530 del codice civile.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società cooperativa, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo ai sensi dell'articolo 2537 del codice civile.

Articolo 16 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale sottoscritto dai soci che è variabile, ai sensi dell'articolo 2524 del codice civile, ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore o superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale e dall'eventuale soprapprezzo quote;
- c) dalle riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento o riserva formati a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- f) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Articolo 17 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 18 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO - UTILI - RISTORNI

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative. Il bilancio dovrà essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura od all'oggetto della società cooperativa segnalate dall'organo amministrativo secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili annuali e costituirà la riserva legale nella misura come per legge; ne destinerà parte (nella misura come per legge) al Fondo mutualistico prescritto dalla legge; statuirà sui dividendi nei limiti di legge. E' salvo in ogni caso il potere dell'assemblea di creare riserve divisibili tra soci non cooperatori e/o riserve indivisibili fermi in ogni caso i limiti prescritti dalla vigente normativa. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione e sui termini e modalità di distribuzione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste

dall'ultimo comma dell'articolo 2545 *sexies* del codice civile. L'organo amministrativo e l'organo di controllo, ove nominato, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio devono nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Articolo - 19 ORGANI SOCIALI

Sono organi della società cooperativa: a) l'assemblea dei soci; b) l'organo di amministrazione; c) l'organo di controllo, se nominato.

Articolo - 20 DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società cooperativa, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 del codice civile dell'organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni statutarie;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata dell'organo amministrativo, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dall'organo amministrativo;
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.
- i) l'approvazione dei regolamenti interni;
- l) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) possono essere adottate mediante consultazione scritta nelle forme di cui al successivo articolo 21.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d), e), i) e l) oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 22.

Articolo - 21 DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

Le decisioni dei soci sono espresse mediante la consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo - 22 DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE

ASSEMBLEARE

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere *d)*, *e)*, *i)* e *l)* del precedente articolo 20 del presente statuto e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio del Comune ove ha sede la società cooperativa.

L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si

raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'organo amministrativo o l'organo di controllo, ove nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società cooperativa, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi, il tutto, comunque, ai sensi delle vigenti leggi.

Articolo - 23 DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE

ASSEMBLEARE: QUORUM COSTITUTIVI E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che in casi particolari la legge richieda inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

Articolo - 24 DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE

ASSEMBLEARE: VOTAZIONI

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla stessa categoria di socio cooperatore e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La regolarità della delega ed il diritto di intervenire saranno accertati dal Presidente dell'assemblea e la relativa documentazione sarà conservata dalla società cooperativa. E'

vietato il voto segreto.

Articolo - 25 DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE

ASSEMBLEARE: PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza dal Vice Presidente, o in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea o, nei casi di legge, da un Notaio.

Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio e riportato in apposito libro.

Articolo 26 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Non può essere nominato amministratore e decade automaticamente dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi sia stato condannato a scontare una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Articolo 27 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società cooperativa, ad eccezione di quanto in forza di legge e dei patti sociali sia riservato alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo, inoltre:

- decide in merito all'ammissione di nuovi soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 2528 del codice civile;
- è autorizzato ad acquistare o rimborsare le quote della società cooperativa nei limiti dell'articolo 2529 del codice civile e con l'osservanza di tutti gli obblighi e le cautele previsti dal detto articolo;
- autorizza o nega la cessione delle quote sociali comunicando al socio il relativo provvedimento; il provvedimento di

diniego dovrà essere motivato;

- ha i poteri concernenti il recesso dei soci stabiliti dall'articolo 2532 del codice civile.

All'organo amministrativo compete, altresì, la nomina di direttori, institori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, con la determinazione delle relative condizioni, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge e dall'articolo 2544 del codice civile.

Articolo 28 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

- il Consiglio di Amministrazione delibera sempre in adunanza collegiale;

- il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente se non è stato già scelto alla nomina e può eleggere un Vice-Presidente per i casi di assenza o impedimento del Presidente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori o dall'organo di controllo, se nominato, mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai membri dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso di convocazione vengono indicati l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione, usualmente presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; di esse si redigerà un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, da trascriversi nell'apposito libro sociale.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i membri dell'organo di controllo, se nominato.

Articolo 29 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti loro attribuiti.

Articolo 30 - RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza generale della società cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire

procure speciali, ad altri amministratori oppure ad estranei, con osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 31 - ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, è costituito da un Sindaco unico, eletto dall'assemblea. Il Sindaco unico resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso è rieleggibile.

La retribuzione annuale del Sindaco unico è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Il Sindaco unico se nominato, sempre che la società cooperativa non sia obbligata al bilancio consolidato, può esercitare il controllo contabile; in tal caso il Sindaco unico deve essere iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali.

Se l'organo di controllo non è nominato l'assemblea può provvedere a nominare un Revisore Contabile iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali a cui è demandato il controllo contabile della società cooperativa.

Articolo 32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società cooperativa si scioglie nei casi previsti dalla legge. L'assemblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi. In caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale netto, dedotti soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 33 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici o scientifici, se verranno costituiti.

Articolo 34 - AGEVOLAZIONI

Poichè la società cooperativa per il suo particolare assetto e per la sua natura rientra in varie ipotesi di agevolazioni previdenziali, fiscali e creditizie, la stessa, qualora tali agevolazioni le competano, provvederà, tramite i propri organi sociali, a richiedere i relativi benefici.

Articolo 35 - RINVIO - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto alla cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520 e 2519 del codice civile: a) le

norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale; b) le disposizioni della Legge 8 novembre 1991, n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni contenute nella Legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive integrazioni e modificazioni, relative alla posizioni dei soci lavoratori; c) le disposizioni sulle *Onlus*, atteso che la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; d) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative; e) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

FIRMATO: Daviana MONACO, VALENTINO Christian, Massimiliano D'ONOFRIO, NOTAIO FRANCESCO CARMINE FOLLIERI (SEGUE SIGILLO)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-
CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL
D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO
2011. SI RILASCIA PER USO DEPOSITO REGISTRO IMPRESE. ATTO E-
SENTE DA IMPOSTA DI BOLLO (cooperativa sociale)